

Regolamento per le nomine al Comitato di Indirizzo della Fondazione Pescarabruzzo

Approvato dal Comitato di Indirizzo
nella seduta del 25 gennaio 2016



Sommario

Premessa	2
Art. 1 - Requisiti di onorabilità, incompatibilità e ineleggibilità	2
Art. 2 - Requisiti di professionalità	3
Art. 3 - Criteri per le designazioni	3
Art. 4 - Procedura di designazione	4
Art. 5 - Attività istruttoria	6
Art. 6 - Procedure di nomina	7
Art. 7 - Procedure per la cooptazione	7
Art. 8 - Criteri di scelta per le nomine	8
Art. 9 - Pubblicità	8

Premessa

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure e i requisiti di professionalità per la nomina dei componenti del Comitato di Indirizzo (artt. 16, co. 9, e 13 dello Statuto), nonché quelle relative alla verifica dei requisiti di onorabilità e alle cause di ineleggibilità e incompatibilità (artt. 10, 11 e 12 dello Statuto).

Art. 1 - Requisiti di onorabilità, incompatibilità e ineleggibilità

- 1) I componenti del Comitato di indirizzo devono essere scelti fra soggetti di piena capacità civile, di specchiata moralità, di indiscussa probità e idoneità etica, nel rispetto dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 10 dello Statuto e non devono trovarsi in nessuna delle situazioni impeditive previste dagli articoli 11 e 12 dello stesso.
- 2) A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, in particolare, non possono ricoprire le predette cariche coloro che:
 - a) siano stati dichiarati decaduti dalla carica;
 - b) ricoprano, abbiano ricoperto nei 24 mesi precedenti la carica di membro del Parlamento nazionale, europeo o del Governo, negli organi statutari degli Enti di cui all'art. 114 della Costituzione;
 - c) ricoprano, abbiano ricoperto nei 24 mesi precedenti la carica di direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, nonché i segretari e i direttori generali comunali, provinciali e regionali degli enti operanti nei territori di attività prevalente della Fondazione;
 - d) ricoprano, abbiano ricoperto nei 24 mesi precedenti un ruolo esecutivo di partito politico a livello nazionale e, nei territori oggetto di intervento della Fondazione, a livello regionale, provinciale e comunale.
- 3) I membri dichiarati decaduti per uno dei motivi di cui all'art. 14 dello Statuto non sono rieleggibili.

Art. 2 - Requisiti di professionalità

- 1) Come richiesto dall'art. 13 dello Statuto, i componenti del Comitato di Indirizzo devono essere in possesso di appropriate conoscenze specialistiche in materie inerenti almeno uno dei settori di intervento di cui all'art. 2 dello Statuto o funzionali all'attività della Fondazione.
- 2) I membri del Comitato di Indirizzo devono:
 - a) essere in possesso di un diploma di scuola media superiore o di un diploma di laurea;
 - b) possedere i seguenti requisiti di professionalità:
 - I) essere in possesso di specializzazioni tecniche, scientifiche o amministrative o di comprovate competenze maturate in materie inerenti ad almeno uno dei settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione;
 - o in alternativa
 - II) aver maturato in almeno uno dei settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione una esperienza complessiva di almeno quattro anni, anche non consecutivi, attraverso l'esercizio:
 - di una libera professione;
 - di una attività imprenditoriale;
 - di un incarico di docenza presso Scuole secondarie di secondo grado o un incarico accademico;
 - di attività di amministrazione o di controllo ovvero di compiti direttivi presso enti pubblici e privati.

Art. 3 - Criteri per le designazioni

- 1) Prima dell'avvio della procedura di presentazione delle candidature, il Comitato di indirizzo può rilevare le specifiche competenze settoriali o funzionali ritenute necessarie ad assicurare un assetto delle competenze dell'Organo adeguato alle finalità programmatiche prescelte e alle esigenze gestionali e organizzative della Fondazione. Ove ritenuto opportuno, le specifiche competenze settoriali o funzionali richieste vengono comunicate dal Presidente della Fondazio-

ne ai soggetti designanti affinché vi si attengano nella formulazione delle candidature.

- 2) Gli Enti cui spetta la designazione ed il Comitato di Indirizzo per le conseguenti nomine devono attenersi ai seguenti criteri oggettivi e trasparenti:
 - a) i componenti devono essere scelti con criteri diretti a favorir la rappresentatività di interessi connessi ai settori di attività della Fondazione, la competenza e l'autorevolezza;
 - b) i componenti devono essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità, ineleggibilità, sospensione e/o decadenza, così come previsti dallo Statuto e dal presente Regolamento;
 - c) i candidati designati dai Sindaci dei Comuni di Loreto Aprutino e di Pescara ed uno dei candidati nominati direttamente dal Comitato di Indirizzo ai sensi dell'art. 16 comma 1. dello Statuto devono essere residenti da almeno tre anni nella Provincia di Pescara.
 - d) Nella formazione delle terne di candidati, i soggetti designanti dotano un criterio che assicuri la presenza di entrambi i generi.

Art. 4 - Procedura di designazione

- 1) Il Presidente della Fondazione, o chi ne fa le veci, almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine del mandato di ciascun componente, ovvero entro quindici giorni dalla cessazione del mandato nei casi diversi da quelli di scadenza naturale del mandato stesso, provvede ad inviare ai soggetti di cui all'art. 16 comma 1. dello Statuto una apposita richiesta per le designazioni di propria competenza, assicurandosi dell'avvenuta ricezione della stessa da parte del ricevente.
- 2) Relativamente alle designazioni di cui alle lettere da c) ad f) di cui all'art. 16 comma 1 dello Statuto, le terne proposte sono formalizzate alla Fondazione dai rispettivi rappresentanti legali.
- 3) I soggetti cui spetta il compito devono far pervenire alla Fondazione,

entro quaranta giorni dalla ricezione della richiesta, le designazioni di persone in possesso dei requisiti richiesti unitamente alla documentazione necessaria ai fini della loro verifica, consistente in:

- a) analitico curriculum vitae del designato;
 - b) dichiarazione sostitutiva:
 - I) del certificato di residenza;
 - II) del certificato generale del casellario giudiziale;
 - III) del certificato dei carichi pendenti;
 - IV) di certificazione attestante l'esclusione di cause d'incompatibilità ed ineleggibilità di cui all'art. 11 dello Statuto e di conflitti di interesse di cui all'art. 12 dello stesso;
 - c) consenso al trattamento dei dati personali.
- 4) I documenti certificanti le dichiarazioni di cui al precedente punto 3) lettera b) devono essere materialmente prodotte alla Fondazione dal soggetto nominato dal Comitato di Indirizzo entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della lettera di nomina.
 - 5) Il Segretario Generale o, in sua assenza, impedimento o mancata nomina, il soggetto delegato dal Consiglio di Amministrazione, provvederà a verificare la corrispondenza tra i certificati originali e la dichiarazione sostitutiva di cui al precedente punto 3) lettera b) entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento degli stessi, redigendo apposito verbale della verifica.
 - 6) Le eventuali difformità risultanti tra i certificati originali e la dichiarazione sostitutiva di cui al precedente punto 3) lettera b) rimessa dall'ente designante, rilevanti ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti, rende nulla la nomina medesima. Nel qual caso il Presidente ancora in carica provvede tempestivamente ad attivare una procedura volta a sollecitare l'ente designante interessato, al fine di sostituire il nominativo nella terna precedentemente indicata, nel termine massimo di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.
 - 7) A seguire, il Presidente convocherà una nuova seduta del Comitato di Indirizzo uscente per procedere alla sola nuova nomina resasi necessaria.

- 8) Nel caso in cui le designazioni non vengano effettuate nel termine assegnato di 40 giorni, il Presidente ripete la procedura per non più di una volta nei confronti del designante omissivo secondo quanto previsto dallo Statuto all'art. 16 comma 4.
- 9) Qualora nella formazione della terna i candidati designati non dichiarano di possedere i requisiti richiesti, oppure non venga assicurata la presenza di entrambi i generi, ovvero le terne risultino incomplete nel numero, tenuto anche conto dei criteri definiti dal Comitato di indirizzo di cui al precedente art. 3 "Criteri per le designazioni", l'Ente designante decade dal potere di designazione relativamente alla composizione del Comitato di Indirizzo in detta tornata, potendo comunque concorrere alla formazione dell'Organo alle tornate successive, nel rispetto dei termini indicati.
- 10) Ove i soggetti designanti non provvedono agli adempimenti richiesti ai commi precedenti secondo le indicazioni e i termini stabiliti, gli stessi decadono dal potere di designazione. In questo caso alla relativa nomina provvede, entro i successivi 30 giorni, in via esclusiva e in piena autonomia, il Prefetto territorialmente competente in riferimento alla sede legale della Fondazione, che si uniforma ai criteri cui si sarebbe dovuto attenere il soggetto cui spettava la designazione.

Art. 5 - Attività istruttoria

- 1) Dopo l'arrivo dell'ultima terna di designazioni, il Presidente, coadiuvato dal Segretario Generale o, in sua assenza, impedimento o mancata nomina, dal soggetto delegato dal Consiglio di Amministrazione, provvede nel termine massimo di 20 giorni alla preliminare verifica formale e sostanziale del rispetto delle modalità e dei termini stabiliti dallo Statuto e dal presente Regolamento per le designazioni.
- 2) Ove a seguito della predetta verifica emergano irregolarità nella composizione della terna, la stessa si intenderà nulla ed il potere di nomina sarà esercitato dal Prefetto territorialmente competente in riferimento alla sede legale della Fondazione entro i successivi 30 giorni.

- 3) Terminata l'attività istruttoria, il Presidente convoca nel termine massimo dei successivi 45 giorni il Comitato di Indirizzo, al quale rappresenterà le conclusioni dell'istruttoria medesima.

Art. 6 - Procedure di nomina

- 1) Il Comitato di indirizzo, sulla base della rappresentazione del Presidente di cui al precedente art. 5 comma 3), procede agli adempimenti per la nomina.
- 2) Il Comitato di indirizzo effettua distinte votazioni per ciascuna terna ritenuta ammissibile. Ogni componente del Comitato di indirizzo può esprimere un solo voto.
- 3) Le votazioni sono fatte a scrutinio segreto, salvo che il Comitato di indirizzo, all'unanimità, non decida diversamente. Risulta eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai votanti, esclusi dal computo gli astenuti. In caso di parità di voti prevarrà la persona con pari voti più anziana anagraficamente (art. 19 comma 4. dello Statuto "Deliberazioni del Comitato di Indirizzo").
- 4) L'incarico di componente del Comitato si acquista, successivamente alla nomina, alla data della prima adunanza dell'Organo, convocato dal Presidente della Fondazione in carica.
- 5) Le persone nominate sono rese pubbliche sul sito Internet della Fondazione.
- 6) In caso di mancanza o impossibilità di funzionamento dell'Organo di Indirizzo, alle procedure di nomina provvede il Collegio dei Revisori, secondo quanto stabilito nel presente Regolamento ed in accordo al decreto n. 150 del 18 maggio 2004.

Art. 7 - Procedure per la cooptazione

- 1) La nomina dei due membri effettuata direttamente dal Comitato di Indirizzo (articolo 16, comma 1) deve seguire il seguente procedimento:

- a) il Presidente della Fondazione o almeno 5 membri del Comitato di Indirizzo potranno presentare una lista di candidati, contraddistinti da numeri crescenti in un numero massimo pari a quello dei nominandi;
 - b) ciascun membro potrà votare per una sola lista;
 - c) risulteranno eletti i candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti;
 - d) in caso di parità di voti, risulteranno eletti i più anziani d'età, indipendentemente dalla lista di appartenenza.
- 2) I candidati da inserire nelle liste devono essere prescelti tenuto conto dei requisiti di professionalità, indicati nel precedente art. 2.

Art. 8 - Criteri di scelta per le nomine

- 1) Per le nomine nel Comitato di Indirizzo si segue una procedura selettiva comparativa, considerando almeno i seguenti elementi di valutazione:
- a) titoli di studio, di specializzazione, professionali e accademici in materie attinenti ad almeno uno dei settori rilevanti in cui opera la Fondazione;
 - b) anzianità e rilevanza dell'attività professionale;
 - c) incarichi ricoperti in Fondazioni o Onlus;
 - d) incarichi amministrativi, di controllo o direttivi in enti pubblici o privati;
 - e) pubblicazioni scientifiche o di cultura professionale in materie attinenti ad almeno uno dei settori rilevanti in cui opera la Fondazione;
 - f) onorificenze italiane o straniere;
 - g) adeguata presenza di genere.

Art. 9 - Pubblicità

- 1) Il presente Regolamento è reso pubblico sul sito internet della Fondazione.

